SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1723

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

INDICE

| Relazione | Pag. | • |
|-------------------------|----------|---|
| Disegno di legge | » | (|
| Testo del decreto-legge | » | |

Onorevoli Senatori. - Non risultano ancora completate, nonostante l'impegno del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia, le nomine dei giudici di pace. Le cause del ritardo sono molteplici e vanno soprattutto ricercate nella complessità del procedimento di nomina che vuole coinvolti più enti e autorità, con un risultato globale di appesantimento della procedura e di lievitazione dei tempi, determinata tra l'altro dai ritardi di parecchi consigli giudiziari nella trasmissione al Consiglio superiore della magistratura delle domande selezionate in sede distrettuale e soprattutto dalle difficoltà incontrate da non pochi comuni nella scelta delle sedi.

In tale quadro non va trascurata la delicata ed imprevista situazione determinatasi con riferimento alla nomina dei giudici di pace della regione Trentino-Alto Adige, per cui soltanto in data odierna si è conosciuto il parere del Consiglio di Stato sulla necessità di partecipazione al procedimento del Consiglio giudiziario integrato di Trento, che si era dichiarato incompetente, con decisione pervenuta al Ministero ai primi di novembre, e del Consiglio superiore della magistratura.

Il rinvio relativo alla legge 21 novembre 1991, n. 374, si riverbera, purtroppo, sulla novella del processo civile, essendo unanimemente riconosciuta l'impossibilità di dare corso separato alle due riforme. Ciò proprio per rendere più agevole l'applicazione del nuovo rito processuale, che, senza l'effetto deflattivo sul carico di lavoro dei giudici togati assicurato dall'inizio dell'attività del nuovo magistrato onorario, potrebbe determinare insormontabili difficoltà ed ulteriori disagi e ritardi nella trattazione dei processi civili.

Il rinvio dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 374 del 1991 è quindi soltanto «tecnico», sia per la sua brevità, sia perchè è finalizzato alla conclusione delle procedure di nomina e al concreto avvio della riforma.

Per quanto riguarda l'attività propria del Ministro di grazia e giustizia, va rilevato che il Consiglio superiore della magistratura ha stabilito le procedure ed i criteri di nomina dei giudici di pace con circolare P9301690 del 28 gennaio 1993, successivamente alla quale i comuni interessati hanno dato corso, ciascuno con tempi diversi, alla pubblicazione dei bandi. Il Ministro di grazia e giustizia ha, quindi, promosso la realizzazione di uno spot pubblicitario peraltro non previsto dalla legge, a seguito del quale si è evidenziato un aumento di interesse da parte dei potenziali aspiranti ed un consistente incremento delle domande. Sono state, altresì, attivate con immediatezza le procedure per il passaggio nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia del personale comunale degli uffici di conciliazione e dei messi di conciliazione in possesso dei prescritti requisiti e sono stati banditi numerosi concorsi per tutte le qualifiche professionali, al fine di disporre del personale amministrativo sufficiente per avviare nei tempi previsti i nuovi uffici giudiziari. Intensa e continua è stata, poi, l'attività del Ministero con riferimento alle sedi, la maggior parte delle quali (sul totale di 850 uffici) sono già pronte, mentre, per quelle per le quali non è stata ancora trovata una soluzione, si è ripetutamente sollecitata l'amministrazione comunale competente. con richiesta altresì alle prefetture di intervenire, se del caso, con provvedimenti di requisizione.

Quanto alle procedure di nomina dei giudici di pace, i consigli giudiziari sono stati per tempo invitati a trasmettere le proposte di nomina al Consiglio superiore della magistratura entro il 31 luglio 1993. Quasi tutti i consigli non hanno però osservato il detto termine, anche per la mancanza dei rapporti informativi, che il Ministero ha più volte sollecitato alle prefetture.

In pratica, oltre a limitate modifiche riguardanti i requisiti per la nomina, le incompatibilità e le indennità dei giudici di pace, con il decreto-legge si sposta il concreto avvio delle riforme al 3 luglio 1994, per quanto riguarda il processo civile, e al 4 luglio 1994, per quanto concerne il giudice di pace.

Sulle singole disposizioni si osserva quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, fissando al 3 luglio 1994, in modo coerente alla modifica apportata all'articolo 92 della stessa legge, la data di abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile.

L'articolo 2 modifica l'articolo 90 della legge n. 353 del 1990 recante la disciplina transitoria. Con il comma 1 si sostituisce alla data del 2 gennaio 1994 - più volte ricorrente nell'articolo 90 - quella del 3 luglio 1994, fissata per l'entrata a regime dell'intera riforma. Con il comma 2 si incide sul comma 4 del citato articolo 90, sopprimendo le parole «non superiore a quaranta giorni». È parso infatti che la previsione di tale termine introducesse elementi di rigidità nel divenire del processo; con la modifica, la fissazione del termine perentorio è affidata al giudice che valuterà caso per caso il termine da assegnare, anche avuto riguardo alla successiva udienza di trattazione.

Con gli articoli 3 e 4 del provvedimento si sostituisce, negli articoli 91 e 92 della legge n. 353 del 1990, così come si è già fatto per le altre disposizioni, alla data del 2 gennaio 1994 quella del 3 luglio 1994, che rappresenta la data di avvio integrale della riforma del processo civile.

L'articolo 5 sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e modifica uno dei requisiti della nomina a giudice di pace, diminuendo l'età per l'accesso all'ufficio a quaranta anni. Si è dovuto prendere atto che i criteri per la nomina, tutti condivisibili sul piano astratto, hanno però creato, in più distretti di corte d'appello, problemi di reclutamento dei giudici di pace. L'abbassamento dell'età da cinquanta a quaranta anni risponde alla logica di ampliare la base di reclutamento.

La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, è ispirata alla stessa logica dell'articolo 5 e cioè quella di ampliare la base di reclutamento, diminuendo l'area dell'incompatibilità per avvocati e procuratori, ritenuta da molti inutilmente severa; mentre con il comma 2 dello stesso articolo 6 si inserisce, nella legge n. 374 del 1991, una nuova disposizione (articolo 8-bis) destinata a dettare un nuovo e più completo regime di incompatibilità funzionale per gli esercenti la professione forense che assumono l'ufficio di giudice di pace.

Con l'articolo 7 si sostituiscono gli articoli 35 e 38 della legge n. 374 del 1991, relativi alla delega in materia penale e all'entrata in vigore del decreto legislativo, prorogando i termini rispettivamente al 30 giugno 1994 e al 30 giugno 1995. La proroga è coerente con la fissazione della nuova data (vedasi l'articolo 8) per l'inizio dell'attività del giudice di pace.

In particolare, per quanto riguarda la proroga del termine di esercizio della delega, a seguito dei lavori di una commissione appositamente costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, è stato elaborato uno schema di decreto legislativo in attuazione della predetta delega. Il testo è stato presentato al Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 1993 per l'esame preliminare e il Consiglio dei ministri ne ha autorizzato la trasmissione al Parlamento per il prescritto parere.

La redazione dello schema di decreto legislativo ha richiesto tempi coerenti alla complessità dei problemi da risolvere. D'altro canto, le Commissioni parlamentari

hanno, a loro volta, l'esigenza di una valutazione attenta della materia e perciò la necessità di tempi congrui per esprimere le proprie valutazioni e per indicare, eventualmente, le modificazioni opportune che poi dovranno essere considerate dal Governo ai fini dell'esame definitivo.

In conclusione, si rileva opportuna, in parallelo, una proroga del termine del 31 dicembre 1993 per l'esercizio della delega, proroga che rifluisce positivamente anche sui tempi dell'attività valutativa da svolgersi in sede parlamentare.

Con l'articolo 8, sostituendo l'articolo 49 della legge n. 374 del 1991, si è stabilita, come si è già detto, la data del 4 luglio 1994 per l'efficacia delle disposizioni non ancora operanti della legge istitutiva del giudice di pace e, dunque, per l'operatività della riforma.

L'articolo 9 detta la disciplina transitoria delle nomine a giudice di pace. In base a tale disciplina i nuovi requisiti per l'accesso all'ufficio e le disposizioni sull'incompatibilità per gli avvocati e procuratori saranno applicabili alle domande che saranno presentate con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con l'articolo 10, aggiungendo un comma all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, si è provveduto ad esplicitare che la natura strettamente indennitaria delle somme previste da detto articolo 11 consente il cumulo con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

L'articolo 11, aggiungendo un comma all'articolo 6 della legge n. 374 del 1991, prevede che il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero di grazia e giustizia organizzino, per i giudici di pace in sede di prima applicazione della legge, degli specifici corsi professionali; la disposizione è parsa opportuna perchè, attese le sensibili competenze del nuovo giudice onorario nella materia civile, un pur breve periodo di tirocinio «mirato» può favorire il corretto e proficuo avvio della riforma.

La straordinaria necessità e urgenza è in re ipsa, considerato che alla data del 3 gennaio 1994 non sarebbero ancora completate le procedure necessarie per l'avvio della riforma.

L'articolo 12 reca la consueta clausola di entrata in vigore.

Il provvedimento non comporta spese e non si fa dunque luogo alla relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 3 luglio 1994».

Articolo 2.

- 1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».
- 2. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

Articolo 3.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «3 luglio 1994».

Articolo 5.

- 1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:
 - «e) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Articolo 6.

- 1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».
- 2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:
- «Art. 8-bis. (Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Art. 7.

- 1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
- «Art. 35. (Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

- 2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
- «Art. 38. (Entrata in vigore del decreto legislativo). 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995».

Articolo 8.

- 1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:
- «Art. 49. (Efficacia di singole disposizioni). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994».

Articolo 9.

1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 5 e 6, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

- 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

Articolo 11.

- 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:
- «5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge».

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO

Visto, il Guardasigilli: Conso